



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

ALL. B – SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LAVAGNA PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO – BIENNIO 2026-2027

Il Comune di Lavagna, con sede in Lavagna, Piazza della Libertà' 47, C.F. 00601910102, ivi rappresentato del Dirigente del Settore, Dott.ssa..... (c.f.

.....) nata a il,
ai fini del presente atto domiciliata presso la sede del predetto Ente, autorizzata in forza degli artt. 107 e 109 T.U.E.L. e di Decreto sindacale n. 48/2025

E

Il CAF..... con sede legale ined operativa in....., rappresentato ai fini della presente convenzione del legale rappresentante della società di servizi, giusta convenzione sottoscritta da(c.f.

.....) nata/o a..... il e domiciliato in, Via/Piazza

....., pec

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

Le attività da svolgersi nel biennio 2026-2027 riguardano in sintesi:

- 1) Assegno di maternità dei Comuni di cui articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
- 2) Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico di cui di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, nonché al Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

La convenzione è finalizzata al raggiungimento delle seguenti finalità:

- facilitare il cittadino nella presentazione delle domande relative alle prestazioni sopraelencate, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza o di lavoro;
- fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a garantire gli standard previsti dall'Amministrazione comunale.

ART. 2

OGGETTO

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito specificate:

2.1 - Assegno di Maternità del Comune.

L'assegno di maternità, di cui all' articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di madre minore di età, la domanda di assegno di maternità deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenni, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la potestà.

2.2 - Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico).

Il Bonus di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, nonché al Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 consiste in uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica destinato agli utenti che gravano in particolari condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia) costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal soggetto con gravi condizioni di salute) ovvero presso un altro ente delegato dal Comune (CAF).

Per richiedere il Bonus Elettrico per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alla convenzione in essere.

ART. 3

OBBLIGHI DEL CAF CONVENZIONATO

Il CAF si impegna e si obbliga a:

1. Mantenere i requisiti richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dell'art. 3 dell'Avviso di manifestazione di interesse e dichiarati all'atto della candidatura per l'intera durata del contratto, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata del contratto;
2. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto della presente Convenzione;
3. Espletare i servizi di compilazione, stampa, trasmissione telematica relativi alle pratiche menzionate all'art. 2;
4. Assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) edell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss. mm. ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;
5. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente;
6. Quanto all'assegno di maternità, rilasciare a tutti i richiedenti il beneficio la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, da cui, in particolare, si evincano i dati identificativi del CAF;
7. Fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali il CAF abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività;
8. Provvedere a nominare un Referente per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale pereventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate, facendo rispettare i tempi e le modalità su descritte;
9. Non richiedere, in alcun caso, al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione;
10. Farsi carico, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere inviata in copia solo in fase di convenzionamento, dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del convenzionamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo;
11. In attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire con l'Ente comunicando le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio all'utenza.

Il CAF è responsabile della corretta elaborazione dell'ISEE e del calcolo dell'assegno spettante.

Il Comune di Lavagna non risponde dei danni provocati dagli errori e/ o inadempienze commessi dai CAF nella predisposizione delle pratiche oggetto di convenzionamento

ART.4

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, dopo la stipula della convenzione;
2. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
3. informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
4. informare l'utenza circa la possibilità di richiedere l'elaborazione dell'ISEE allo stesso CAF incaricato della gestione delle richieste di assegno;
5. verificare le istanze trasmesse dai CAF, validare le stesse nel caso di presenza dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso alle prestazioni;
6. comunicare la validazione al CAF ai fini del successivo caricamento sul portale INPS;
7. comunicare al CAF la non validazione o sospensione delle istanze in caso di necessità di documentazione integrativa;
8. liquidare il compenso previsto per ciascuna pratica, a seguito di ricevimento del *report* semestrale da parte di ciascun CAF;
9. impegnarsi, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire con il CAF comunicando le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio all'utenza.

ART. 5

PROCEDURE E ATTIVITÀ

5.1. – Assegno di maternità.

Le istanze - su modulistica predisposta da ciascun CAF contenente gli elementi essenziali per poter istruire compiutamente la pratica - devono essere trasmesse nell'immediatezza della ricezione al Comune di Lavagna all'indirizzo email: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it all'attenzione dei "Servizi alla Persona", per il successivo controllo e validazione.

Solo a seguito di nulla osta dell'Ufficio Comunale espresso tramite comunicazione di accoglimento e numero/data di protocollo, il CAF potrà provvedere al caricamento di suddette domande sul Portale INPS.

Il CAF dovrà gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di propri errori e/o omissioni o dei richiedenti le prestazioni.

Il CAF provvederà con cadenza semestrale alla trasmissione del report delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte del Comune, il CAF procederà - sulla base delle indicazioni fornite - all'emissione della fattura elettronica che verrà così posta in liquidazione.

5.2 - Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico tariffa sociale.

Il CAF trasmetterà telematicamente le istanze tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAte), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione.

Il CAF invierà via e-mail un resoconto semestrale delle istanze accolte da sistema al Comune di Lavagna.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte del Comune, il CAF procederà - sulla base delle indicazioni fornite - all'emissione della fattura elettronica che verrà così posta in liquidazione.

ART. 6

CORRISPETTIVO

Il Comune di Lavagna riconoscerà i seguenti importi al Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:

- € 15,00 oltre IVA come per legge, per ogni pratica di Assegno di maternità caricata telematicamente sul portale INPS previa validazione da parte del Comune;

- € 4,00 oltre IVA come per legge, per ogni pratica di richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute e caricata telematicamente sulla piattaforma SGAte;

Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto convenzionato che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi nei confronti del Comune.

ART. 7

DURATA DEL CONVENZIONAMENTO

La presente convenzione avrà durata intercorrente dalla data di sottoscrizione della presente fino al 31.12.2027.

ART.8

RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Lavagna si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto convenzionato.

Sono considerati casi di grave inadempimento le seguenti situazioni:

- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle domande da parte degli utenti;
- mancata risposta a contestazioni dovute a segnalazioni e reclami per comportamento non conforme a quanto riportato nella convenzione sottoscritta;
- caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune. Inoltre, il Comune di Lavagna si riserva di verificare le situazioni in cui il

soggetto convenzionato non abbia provveduto a emettere fatture per prestazioni rese per un intero anno solare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione si procederà alla risoluzione anticipata della stessa.

ART. 9

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, imputabili all'inesatta esecuzione dell'attività di cui ai precedenti punti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

ART. 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Genova.

ART. 11

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E RINVII

Il CAF nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo è tenuto a osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico del CAF che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico del CAF le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si richiamano i principi del Codice Civile, in quanto applicabili.

ART. 12

SPESE NEGOZIALI E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata in duplice originale una per

parte, sarà sottoposta a eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a cura e spese della parte interessata.

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto convenzionato è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016 (di seguito "Regolamento"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale. Ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento" il trattamento dei dati da parte del soggetto (Responsabile del trattamento) sarà disciplinato da un atto che lo vincoli all'Amministrazione (Titolare del trattamento) relativo alla durata, alla natura e la finalità del trattamento, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati.

ART. 14

DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. In conseguenza del convenzionamento di che trattasi, il CAF si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di convenzionamento, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Il Responsabile ha preventivamente prodotto apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, contenente:
 - a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
 - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei

dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);

4. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.

5. Ove il CAF intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

6. Nel caso il CAF intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
- d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
- e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
- f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).

7. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:

- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;

c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

ART. 15 ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono scrivere alla casella di posta elettronica: assistenza.@comune.lavagna.ge.it – 0185/367240

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Pareti indicata dal Dirigente dei Servizi alla Persona”, Dott.ssa Lorella Cella, nominata con decreto sindacale n. 48/2025

Per il Comune di Lavagna

Il Dirigente Servizi alla persona _____ (firma)

Per il CAF

Il Rappresentante Legale _____ (apporre timbro)
_____ (firma)

(eventuale) Per la Società di Servizi

Rappresentante Legale _____ (apporre timbro e
_____ (Firma)